



**Comune di Malo**  
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE  
DESTINATE A MERCATI**

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29/12/2020

## **Indice**

Art. 1 - Oggetto del canone

Art. 2 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

Art. 3 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

Art. 4 - Riduzioni e maggiorazioni

Art. 5 - Versamento del canone

Art. 6 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

Art. 7 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

Art. 8 - Occupazioni abusive

Art. 9 - Maggiorazioni ed indennità

Art. 10 - Rateazioni

Art. 11 - Rimborsi

Art. 12 - Contenzioso

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Art. 14 - Norme transitorie

Art. 15 – Affidamento a terzi

Art. 16 – Entrata in vigore

## **Art. 1 - Oggetto del canone**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Art. 2 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati – per i riferimenti integrali vedere il Regolamento per la disciplina de commercio ambulante approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 29/04/1986 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 219 del 09/11/1989.**

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di martedì mattina, nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegata al Regolamento per la disciplina de commercio ambulante approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 29/04/1986 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 219 del 09/11/1989, in località via Molinetto e zona "Pascoletto".
2. All'apertura del mercato tutti i posteggianti devono trovarsi, con la propria merce, nei loro posteggi assegnati. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 6:30. Alle ore 14:30 tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia. Eventuali variazioni o modifiche all'orario del mercato potranno essere attuate con ordinanza del Sindaco, sentite le commissioni per la disciplina del commercio ambulante e del mercato.
3. I posteggi che, per qualsiasi ragione, risultassero inutilizzati all'atto di inizio delle operazioni di vendita nel mercato, saranno per quella sola giornata assegnati, dopo le ore 08:30 ad ambulanti presenti. Tale assegnazione verrà effettuata tramite sorteggio con precedenza ai residenti nella provincia di Vicenza. Gli eventuali posti residui potranno essere assegnati mediante sorteggio fra gli ambulanti titolari di posteggio che si fossero presentati dopo l'inizio delle operazioni di vendita, sempre dopo le ore 08:45.
4. I banchi devono avere le medesime caratteristiche e dimensioni; comunque non possono, in alcun caso, eccedere i 12 m in lunghezza e i 6 m in profondità. Gli automezzi portanti, incorporati nei banchi di vendita, possono raggiungere la lunghezza massima di 12 m. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio non inferiore a 50 cm, che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima di m. 2,10 dal suolo, misurata nella parte più bassa.
5. Nel caso la giornata di mercato venisse a coincidere con un giorno considerato festivo agli effetti civili, il mercato potrà svolgersi il giorno precedente o seguente.
6. La vendita di prodotti stagionali a posto fisso o assegnato a turno è consentita nella stessa area del mercato; per particolari prodotti e in periodi o giorni particolari può essere assegnata, anche al di fuori dell'area di mercato, altra area ubicata in Via Chiesa – località "Cavallerizza"- piazzale di fianco al Duomo, così come individuata dal Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 3 della l. 398/1976.
7. Tali richieste di autorizzazione al posteggio, fuori dell'area di mercato, dovranno essere presentate di volta in volta e potrà essere autorizzato un solo ambulante per volta.

### **Art. 3 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa**

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato A in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato A, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 3 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A del presente Regolamento.

### **Art. 4 - Riduzioni e maggiorazioni**

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 8 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 8 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione; l'importo di canone giornaliero così determinato non potrà essere inferiore all'importo determinato dalla Giunta Comunale.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliera di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 31 comma 1 lett. l) del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria approvato con Delibera di Consiglio del 29/12/2020.
7. Per le occupazioni di mercato giornaliera le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, all'importo determinato dalla Giunta Comunale.

### **Art. 5 - Versamento del canone**

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

### **Art. 6 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per la disciplina del commercio ambulante approvato con Delibera di Consiglio n. 52 del 29/04/1986 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 219 del 09/11/1989. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

### **Art. 7 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone**

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 10, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

### **Art. 8 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
  - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
  - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
  - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
  - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
  - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
  - a) al pagamento dell'indennità;
  - b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
  - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18

della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 9 - Maggiorazioni ed indennità**

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27/12/2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

#### **Art. 10 - Rateazioni**

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

### **Art. 11 - Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 16,00.

### **Art. 12 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

### **Art. 13 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

### **Art. 14 - Norme transitorie**

1. Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/1999, nonché la delibera tariffaria n. 139 approvata dalla Giunta Comunale in data 02/12/2008, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'approvazione delle relative tariffe del "nuovo canone patrimoniale", l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP, salvo successivo congruaggio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
3. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

### **Art. 15 – Affidamento a terzi**

1. Il Comune di Malo ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

### **Art. 16 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845.



## **ALLEGATO A**

### **Suddivisione del territorio in zone ai fini dell'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

#### **CATEGORIA I:**

Via Barbè, del Barco (già San Tomio), Piazza Bassetto, Via Bologna, Borgo, Brandellero, Busia, Capovilla, Card. De Lai, Chiesa, Viale Cimitero, Via Colleoni, Da Vinci, Piazza De Gasperi, Largo Europa, Via Giotto, Giovanni XXIII, Piazzale Lanaro, Via Loggia, Mano, Marano, Piazza Marconi, Via Martiri della Libertà, Mazzini, Milano, Molinetto, Largo Morandi, Via Muzzana, Pace, Largo Palladio, Via Pasubio, Peuerbach, Ponte, Porto, Prà Comon (già Viale Marconi), Proa, Raffaello, Piazzetta Righela, Roma, San Bernardino, Liston San Gaetano, Via San Giovanni, Santa Libera, San Tomio, San Tommaso, San Vito, Schio, Thiene, Torino, Trento, Largo Trieste, Via Venezia, Vicenza, Vittorio Veneto, Piazzale Zanini.

#### **CATEGORIA II:**

Via degli Alpini, degli Avieri, Amendola, Antonella, dell'Artigianato, degli Artiglieri, dell'Astronomia, Via Barsanti, Bartolomei, Battisti, Bellini, Berlata, dei Bersaglieri, Largo Bolivia, Via Don Brizzi, Cantarane, Capozzo, Carducci, Carso, Case, Castello, Cavour, dei Ciliegi, Cimabue (già Largo Bolivia), Clementi, Col di Lana, Del Colle, Collodi, Copernico, Coppi, Crispi, Curie, Dalla Fiore, Dall'Olmo, Dante, Deledda, De Marchi, Viale Div. Julia, Via dei Fanti, Fermi, Filzi (già Battisti), Finozzi, Firenze, Fogazzaro, Fondo Muri, Foscolo, Viale F.lli Bandiera, Largo Friuli, Via Fusinato, Galilei, Garibaldi, Giovanni Paolo I, Gorizia, Gramsci, dei Granatieri, Grisi, Guerri da Santomio (già San Tomio), Halley, Viale dell'Industria, Via Keplero, del Lavoro, Leopardi, Loghetto, Lungo Giara, Lupo, Via Madre Teresa di Calcutta, dei Mandorli, Manzoni, Maroncelli, Matteotti, Mazzola, Menotti, Meucci, Don Minzoni, Montale, Monte Cengio, Monte Cimone, Monte Corno, Monte Fior, Monte Grappa, Montello, Monte Nero, Monte Novegno, Monte Ortigara, Montessori, MonteVerena, Monte Zebio, Monti, Newton, Olimpica, Olmo, Otto Marzo, Pacinotti, Pascoli, Pavese, Pellico, Peroni, Perosi, Pigafetta, Pirandello, Pisa, Polo, Ponte Nuovo, Ponte Vecchio, Porto al Proa, Pria Forà, Proa, Puccini, Largo Quasimodo, Via Rigobello, Rigoni, Rigotti, Rossini, Rovereto, Sabotino, San Benedetto, San Bovo, Largo San Carlo Borromeo (già Via San Tomio), Via San Domenico, San Francesco, San Michele, Santa Bakhita, Santa Chiara, Santa Rita, Sant'Antonio, Segrè, Serao, Summano, della Tecnica, Tezze, Tiepolo, Tiziano, Tolomeo, Torricelli, Trieste, Verdi, Largo Villa Romana (già Via San Tomio), Via Visan, Volta, Zanella.

#### **CATEGORIA III:**

Via Ai Pini, Albera, Asiago, Bassano, Bernardele, Braglietto, Braglio, Busati, Busia, Cà Bianca, Cà Canata (già Vittorio Veneto), Cà Crosara, Canova, Casette di Pisa, Casotto (già Molinetta), Cavaliere, Ceola (già Garbuiolo), Chenderle, Chiocchette, Colombo, Coppine, Coriele (già Monte Pian), Cosari, Covolo, Gallio, Garbuiolo, Ghellini, Grendene, Grumo, Lagni, Lapeo (già Vittorio Veneto), Lapi, Leogretta, Losca (già Redentore), Lovertina (già Chenderle), Macello, Madonnetta, Marchiori, Marostica, Martinè, Masetto (già Castello), Molinetta, Monte Palazzo (già San Tomio), Monte Pian, Monte Pulgo, I. Nievo, Ortolani, Piave, Pontara, Poletti, Proe di Pisa, Rana (già Castello), Redentore, Rivalta, Roenga (già Vittorio Veneto), San Lorenzo, San Martino (già Vittorio Veneto), San Rocco, Santa Caterina, Sant'Agostino, Santa Maria, Sant'Ignazio, San Valentino (già Monte Pian), Soran, Soranello, Sotto il monte (già Chenderle), dei Tigli, Tirondolo, Valdastico, Vallugana, della Veglia, Vergan, Volpare, Zuccheo (già Monte Pian).

2. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti alla III categoria.
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse sono soggette al canone relativo alla categoria superiore.
4. Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.